

**COMUNE DI PASTRENGO**  
*(Provincia di Verona)*

**REGOLAMENTO DI**  
**POLIZIA URBANA**

**I N D I C E**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto e applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli
- Art. 6 - Vigilanza

**TITOLO II**  
**SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E  
DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Art. 7 - Comportamenti vietati
- Art. 8 - Altre attività vietate
- Art. 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 10 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- Art. 11 - Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti
- Art. 12 - Trasporto di materiali di facile dispersione

Art. 13 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art. 14 - Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere

Art. 15 - Altri atti vietati

Art. 16 - Divieto di consumare bevande alcoliche

Art. 17 - Divieto di accampamento

Art. 18 - Divieto di accattonaggio

Art. 19 - Atti contrari al decoro urbano

### ***SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE***

Art. 20 - Manutenzione delle facciate degli edifici

Art. 21 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

### ***SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE***

Art. 22 - Divieti

Art. 23 - Disposizioni sul verde privato

Art. 24 - Divieto di alimentare gli animali

Art. 25 - Obbligo di derattizzare gli edifici prima della demolizione

## **TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### ***SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI***

Art. 26 - Disposizioni generali

Art. 27 - Specificazioni

Art. 28 - Deposito di cicli

### ***SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE***

Art. 29 - Occupazioni per traslochi

Art. 30 - Occupazioni del soprassuolo

Art. 31 - Occupazioni di altra natura

Art. 32 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

Art. 33 - Commercio itinerante

#### **TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 34 - Mestieri rumorosi

Art. 35 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 36 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 37 - Attività rumorose vietate

Art. 38 - Lavoro notturno

Art. 39 - Abitazioni private

Art. 40 - Negozi e articoli per soli adulti e sale slot

Art. 41 - Strumenti musicali

Art. 42 - Dispositivi acustici antifurto

Art. 43 - Animali molesti

Art. 44 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

#### **TITOLO V NORME FINALI**

Art. 45 - Sanzioni

Art. 46 - Abrogazioni

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1** **Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'articolo 158 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112.

### **Art. 2** **Oggetto e applicazione**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative, di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) occupazione di aree e spazi pubblici;
- b) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) protezione e tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 3** **Definizioni**

1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata;
- b) i monumenti e le fontane monumentali;
- c) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

## **Art. 4**

### **Concessioni e autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco, corredata della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune assumendo informazioni e disponendo accertamenti.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Sindaco ha facoltà di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
4. I titoli autorizzatori si intendono accordati:
  - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
  - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
  - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
  - d) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte.
  - e) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
5. I titoli autorizzatori di cui al presente Regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
6. Essi dovranno comunque essere esibiti agli agenti che ne facciano richiesta.
7. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.
8. Alla scadenza, i titoli autorizzatori possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati.

## **Art. 5**

### **Sospensione, revoca e decadenza dei titoli**

1. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
  - a) possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
  - b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
  - c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
2. Il titolo si intende decaduto:
  - a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato.
  - b) quando, senza il nulla-osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.
3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine in essi indicato.

**Art. 6**  
**Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale ed agli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unita' Sanitarie Locali, e, ove consentito dalla legge e previsto da specifiche convenzioni, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

## TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

#### Art. 7 COMPORAMENTI VIETATI

- 1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune e' vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, alberi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, salvo specifica autorizzazione; praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici;
  - f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito sull'attrezzatura stessa;
  - g) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili; compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - h) gettare rifiuti all'interno delle fontane pubbliche;
  - i) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio; sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi; spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - k) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade, nei parchi e nei luoghi di passaggio pubblico;
  - l) l'utilizzo di fuochi d'artificio, mortaretti ed altri giochi pirotecnici nel centro abitato, negli spazi pubblici, nelle aree private, deve avvenire con modalità tali da scongiurare ogni pericolo o molestia per la collettività;
  - m) passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa, eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali; gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti; collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie; lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale; eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati; effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste; entrare

nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle.

### **Art. 8** **Altre attività vietate**

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' vietato:
  - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato al rilascio dell' autorizzazione;
  - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  - c) è possibile utilizzare balconi e terrazzi per depositare rifiuti in attesa della raccolta con l'attenzione di evitare il proliferare di animali indesiderati e/o odori;
  - d) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - e) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  - f) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
  - g) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via.

### **Art. 9** **Nettezza del suolo e dell'abitato**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli e travasarne il contenuto con adeguata

frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 6, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

9. I proprietari di edifici non utilizzati devono provvedere a chiudere con reti (o applicare dissuasori) in tutte quelle porzioni di fabbricato dove soventemente si poggiano piccioni che lordano il sottostante suolo pubblico. I proprietari dovranno, altresì, incaricarsi della pulizia del suolo pubblico sporcato dai piccioni.

10. I proprietari di aree private hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati e al taglio dell'erba. Laddove necessario, il Comune potrà imporre anche interventi di derattizzazione.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Questi stessi rifiuti dovranno essere opportunamente suddivisi (sulla base del regolamento di Gestione dei rifiuti) e conferiti nel centro di raccolta comunale o al servizio porta a porta.

12. E' fatto divieto di utilizzare i cestini gettacarte per il conferimento di rifiuti domestici sia sfusi che con sacchetto.

13. Ai proprietari dei cani (o ai conduttori degli stessi) è fatto obbligo di munirsi di paletta e sacchetto e raccogliere le deiezioni solide.

#### **Art. 10**

##### **Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani**

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti con le modalità e nei luoghi stabiliti dall'apposito regolamento comunale/ordinanza di conferimento raccolta e smaltimento, nell'osservanza delle vigenti norme di legge.

2. E' fatto divieto di conferire i rifiuti sul suolo pubblico al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal calendario.

#### **Art. 11**

##### **Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti**

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal regolamento comunale di igiene e sanità o da apposta ordinanza.

2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.

#### **Art. 12**

##### **Trasporto di materiali di facile dispersione**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al

trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

#### **Art. 13**

#### **Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

1. I proprietari, i locatari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole quale sale e sabbia le formazioni di ghiaccio sul suolo.
2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà, inoltre, ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

#### **Art. 14**

#### **Emissioni di fumo ed esalazioni – polvere**

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Tutti i punti che determinano emissione di vapori o fumi prodotti dalla combustione derivanti da operazioni di cottura e/o riscaldamento, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione di fumi e vapori canalizzati in canne fumarie con sbocco a tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente. Sistemi alternativi di allontanamento e contemporaneo abbattimento dei fumi di cottura possono essere eccezionalmente accettati con specifica certificazione di idoneità dell'impianto e fatto salvo il rispetto dei regolamenti comunali.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio od altro materiale quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

#### **Art. 15**

#### **Altri atti vietati**

1. In tutto il territorio del Comune resta, altresì, vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico o ad uso pubblico:
  - a) condurre animali molesti o che sporchino, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per la immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e ad asportare gli escrementi;
  - b) lasciare vagare incustoditi i cani senza guinzaglio o comunque lasciare abbandonati a vagare gli stessi cani all'esterno delle aree di proprietà privata o comunque omettere alla loro custodia su tutto il territorio;
  - c) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

#### **Art. 16**

#### **Divieto di consumare bevande alcoliche**

1. E' fatto divieto nei luoghi pubblici del territorio comunale (aree verdi, piazze, vie ed aree di sosta) consumare ogni genere di bevanda alcolica da parte delle persone presenti e frequentanti dette aree.
2. Del presente divieto sono esentati i plateatici e le aree prospicienti i pubblici esercizi, debitamente autorizzati a ciò, durante gli orari di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori.
3. Sono altresì esentate dal divieto le aree dedicate e adibite a pubbliche manifestazioni culturali, sagre, fiere limitatamente al periodo di apertura delle stesse.

#### **Art. 17**

#### **Divieto di accampamento**

1. Al di fuori delle aree autorizzate e su tutto il territorio comunale , comprese strade, aree verdi e di parcheggio, è vietato:
  - a) sostare con modalità di accampamento con veicoli o manufatti, utilizzati come luoghi di dimora temporanea, senza il permesso dell'autorità municipale;
  - b) stazionare e bivaccare, eventualmente utilizzando tende, sacchi a pelo, panche, materassi, tendoni, manufatti leggeri od attrezzature similari al fine di utilizzarli come abitazioni, ovvero impiegarli come ricoveri temporanei.
2. E' fatto obbligo ai trasgressori di rimuovere senza ritardo, all'atto dell'intimazione, tutti i veicoli i materiali e gli eventuali rifiuti presenti sull'area ed interrompere con immediatezza ogni comportamento contrario alla presente ordinanza.

#### **Art. 18**

#### **Divieto di accattonaggio**

1. In tutto il territorio comunale e in particolare in prossimità di monumenti e luoghi turistico culturali e lungo le principali strade che conducono al centro città non sono consentiti accattonaggio e richiesta di elemosine.
2. Il divieto riguarda in particolare i luoghi di seguito indicati:
  - a) le intersezioni stradali;
  - b) davanti e in prossimità di luoghi di culto e di cimiteri;
  - c) davanti o in prossimità degli ingressi di esercizio commerciali;
  - d) davanti o in prossimità di uffici pubblici e degli istituti bancari.
3. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività.

#### **Art. 19**

#### **Atti contrari al decoro urbano**

1. In tutto il territorio del comunale è fatto divieto di:
  - a) fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento;
  - b) concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di

- esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali;
- c) consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati.

## **SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art 20**

#### **Manutenzione delle facciate degli edifici**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
3. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti, infrastrutture.

### **Art. 21**

#### **Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre rifiuti solidi o liquidi nelle caditoie destinate allo scolo delle acque meteoriche.
2. I proprietari degli edifici, gli inquilini e chiunque è nel godimento di un immobile deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo.
3. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture private devono essere smaltite su suolo privato attraverso idonei sistemi. Qualora ciò non sia possibile, il Comune provvederà ad autorizzare la diversa situazione.

## **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **Art. 22**

#### **Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione;
  - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migratoria;
  - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d) calpestare le aiuole;
  - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

**Art. 23**  
**Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale affinché non sporgano sul suolo pubblico.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni in area residenziale di mantenere le essenze erbacee ad idonea altezza affinché nell'area stessa non proliferino animali indesiderati; le aree vanno mantenute libere da eventuali rifiuti.

**Art. 24**  
**Divieto di alimentare gli animali**

1. E' fatto divieto di dar da mangiare agli animali su suolo pubblico (nella fattispecie a colombi / piccioni o più genericamente a volatili e a mammiferi).
2. E' ammessa l'alimentazione delle "colonie feline" così come censite presso il servizio veterinario. E' fatto obbligo ai volontari che si occupano delle colonie feline di provvedere alla pulizia delle ciotole, all'eliminazione del cibo eventualmente avanzato e all'ordine dell'area stessa.

**Art. 25**  
**Obbligo di derattizzare edifici prima della demolizione**

1. Laddove i proprietari di un immobile inutilizzato intendano procedere con la demolizione è obbligatorio effettuare un trattamento preventivo di derattizzazione.

## **TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### **Art. 26 Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
  - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri.
3. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
4. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
5. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo o intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia di vetrate, insegne, targhe, serrande, lampade e simili sono consentite, senza autorizzazione, fuorché negli orari che possono essere stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza.
6. Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su area pubblica o per l'esercizio di attività edilizie sono soggette alle norme dei rispettivi regolamenti comunali.

#### **Art. 27 Specificazioni**

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'articolo 26 si distinguono in:
  - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
  - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
  - c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

- d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
  3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

**Art. 28**  
**Deposito di cicli**

1. E' vietato depositare cicli, ciclomotori, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali ed alle abitazioni, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.

**SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA'  
VARIE**

**Art. 29**  
**Occupazioni per traslochi**

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Comune con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Accertato che nulla osti il Comune restituisce copia sulla quale ha apposto il visto autorizzante, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

**Art. 30**  
**Occupazioni del soprassuolo**

1. Senza specifica autorizzazione comunale non e' consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

**Art. 31**  
**Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, e' subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non e' consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

**Art. 32**  
**Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico**

1. Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.
2. La lavatura o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

**Art. 33**  
**Commercio itinerante**

1. E' vietata l'occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante se non espressamente autorizzato.
2. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.

## **TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 34 Mestieri rumorosi**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

### **Art. 35 Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
2. E' fatto, altresì, obbligo per i proprietari o per coloro che detengono cani e/o animali domestici provvedere a controllare e sorvegliare che i propri animali non rechino disturbo alla quiete pubblica ed tranquillità delle persone.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24.00 alle ore 7.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. E' consentito l'utilizzo di macchine da giardino, ad esclusione di quelle utilizzate nelle aree pubbliche, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00 dei giorni feriali escluso il sabato; dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 il sabato e la domenica.

### **Art. 36 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo**

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.
2. La propagazione, altresì, di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
3. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 23.00 salvo specifica autorizzazione.

4. E' fatto divieto a chiunque di arrecare disturbo con rumori schiamazzi o strumenti musicali.

### **Art. 37** **Attività rumorose vietate**

1. Sono vietate:

- a) le grida dei venditori di merci in genere;
- b) la pubblicità sonora;
- c) l'uso di amplificatori sonori.

2. Le attività di cui ai punti b) e c) del comma precedente possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità. Vengono fatte salve le disposizioni del vigente regolamento sulla pubblicità.

### **Art. 38** **Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 e' subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed e' comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

### **Art. 39** **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non e' consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

4. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.

**Art. 40**  
**Negozi e articoli per soli adulti e sale slot**

1. La vendita di articoli erotici riservati ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria di defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1 si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3. L'apertura di sale slot è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che si trovino in aree periferiche e/o commerciali rispetto ai centri abitati e che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria di defunti e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale.

**Art. 41**  
**Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

**Art. 42**  
**Dispositivi acustici antifurto**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di novanta secondi primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non puo', in alcun caso, superare i quindici minuti primi complessivi.

**Art. 43**  
**Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini e' vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

#### **Art. 44**

#### **Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Comune almeno 7 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Comune dovrà essere dato almeno 14 giorni prima.
3. Lo svolgimento dei comizi elettorali non rientra nelle previsioni di cui al presente regolamento.

## **TITOLO V NORME FINALI**

### **Art. 45 Sanzioni**

1. Le violazioni al presente del presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/1981, n 689, recante norme sulla depenalizzazione.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **Art. 46 Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana cessa l'efficacia del precedente Regolamento approvato, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti con esso incompatibili.

THE FIFTH

1875

The following is a list of the names of the persons who were present at the meeting held on the 15th day of May 1875, at the residence of Mr. J. H. [Name], in the city of [City], State of [State].

The names of the persons present are as follows:

[List of names follows, including names like J. H. [Name], W. B. [Name], etc.]

1875

This list was prepared by the undersigned, and is true and correct to the best of his knowledge and belief.

[Signature]